

TI_GERICHTE 9.2023.21 vom 28. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.21

FR: TI_GERICHTE 9.2023.21 du 28 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.21 del 28 giugno 2023

Regeste

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e collocamento del minore presso un centro educativo minorile con regolamentazione delle relazioni personali con i genitori; protezione del bene del figlio in attesa di ulteriori accertamenti peritali sul minore

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

E. 2.1

Il pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve risiedere nel fatto che quest'ultimo non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non

possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).

E. 2.2

La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minore presso terzi o un istituto (Meier/Stettler , Droit de filiation, Losanna-Ginevra 2019, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all'Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “ conveniente ” (approprié ; angemessen): esso deve dunque corrispondere alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l'età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l'opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l'Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut , garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l'esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all'educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler , Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez , CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).

E. 3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affiliati o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minore con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto –

anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze (Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5^a ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766) .

E. 3.1

Giusta l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell'Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri "gravi motivi" (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba , art. 274 cpv. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali. Il rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3 ; Epiney-Colombo , Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli "altri gravi motivi" rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l'ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

E. 4

Giusta l'art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l'art. 314 cpv. 1 CC – l'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). I presupposti per l'emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto *fumus boni iuris*), l'urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2; Steck , CommFam Protection de l'adulte, n. 7 pag. 848). Il reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d'adulte, N1.187 pag. 75).

E. 4.1

Nel suo esame (sempre e unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisoria, l'autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell'urgenza con la quale l'autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l'adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest'ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti , ad art. 445 CC n. 27 e segg) .

E. 5

In concreto, le contestate misure di protezione sono state prese quale misura cautelare a favore di PI 1, essendo state decretate provvisoriamente pendente causa. La decisione impugnata è stata emanata con il chiaro scopo di garantire a PI 1, già durante la procedura (tutt'ora) in corso, di frequentare in modo regolare e continuo il CEM _____, così da poter valutare la fattibilità di un collocamento definitivo e ai fini di poter osservare lo stato psicoemotivo della minore in seguito ad un inserimento e una frequentazione maggiore della struttura, senza interruzioni frequenti e prolungate come fino a quel momento avvenute . Occorre pertanto esaminare se i provvedimenti provvisori siano rispettosi dei requisiti di validità di una decisione cautelare ai sensi dell'art. 445 CC, ovvero se sussistano la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto *fumus boni iuris*), l'urgenza, rispettivamente la necessità della misura e la sua proporzionalità.

E. 5.1

La decisione cautelare di privare i genitori _____ del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 e di collocare quest'ultima presso il CEM _____ è motivata da una situazione di forte malessere della minore, alla quale i genitori non sarebbero riusciti a rimediare autonomamente, nonostante i provvedimenti di protezione già in atto a favore della figlia. L'Autorità di protezione ha evidenziato come “PI 1 vive in una situazione ormai cronica di sofferenza psico-affettiva all'interno di un contesto familiare fortemente disfunzionale, che la porta a non ingaggiarsi nei giochi della vita: sintomi somatici multipli, grave assenteismo scolastico, gravissimo ritiro sociale, impossibilità di svolgere qualunque attività propria della sua età ”, citando il relativo scritto 28 dicembre 2021 della Dr.ssa med. _____ del SMP. Questa situazione di disagio personale di PI 1 perdura ormai da diversi anni, durante i quali la rete di protezione allestita a favore della minore si è attivata in vari modi e direzioni al fine di trovare delle soluzioni di integrazione sociale e di scolarizzazione meglio adatte ai suoi bisogni (in particolare mediante dei sostegni educativi nell'ambito della scolarizzazione regolare, percorsi di esternato, un collocamento volontario presso il CEM _____ e infine una scolarizzazione speciale). Sino ad oggi nessuno dei progetti educativi valutati e adoperati hanno portato a un miglioramento della situazione e dello stato psichico della minore, che si trova tutt'ora in uno stato di “ stallo ” generale, senza alcun piano o obiettivo concreto per quanto attiene alla sua situazione futura, né a livello personale, né di formazione. Il più recente tentativo di scolarizzazione presso le Scuole speciali di _____, fallito dopo poche settimane (e ritenuto quanto segnalato a

tal riguardo da parte della direttrice scolastica e dalla curatrice educativa), è l'ulteriore prova della necessità di adottare urgentemente delle concrete misure di protezione a favore di PI 1. Difatti, è diventata evidente l'impossibilità dei genitori di gestire la situazione psicoemotiva e psicosomatica della figlia senza un intervento specialistico esterno regolare e continuo. La collaborazione iniziale dei genitori con la rete e con i vari corpi scolastici è purtroppo venuta a meno, così da non poter più garantire una sufficiente protezione degli interessi della figlia, che vanno oltre ai bisogni puramente medici, contemplati i vari ambiti della vita, ossia anche quello sociale e di formazione scolastica. Nelle concrete circostanze personali della minore, un suo collocamento presso il CEM _____ (struttura presso la quale viene garantita una sorveglianza personale e sociale, così come una scolarizzazione interna), previa necessaria privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia, risulta pertanto una misura assolutamente adeguata e, attualmente, necessaria. Difatti, appare indispensabile che PI 1, ancora prima di affrontare seriamente un nuovo percorso di scolarizzazione, ritrovi un ambiente che le garantisca stabilità e sicurezza, aiutandola innanzitutto a far fronte alle questioni di quotidianità generale e a interrompere le sue attitudini di isolamento sociale. Acquisita una nuova sicurezza personale e ambientale, per PI 1 potrà poi diventare una priorità la frequentazione scolastica. Difatti, dal rapporto 3 dicembre 2022 del CEM _____ si evince che, durante i momenti di presenza, PI 1 non ha mai riportato agli operatori degli stati di malessere fisico e nemmeno essi hanno notato dei sintomi di disturbi importanti. La ragazza si sarebbe messa adeguatamente in relazione con l'educatrice, alla quale avrebbe saputo anche esprimere i suoi desideri, bisogni e sentimenti. Anche nei lavori di gruppo PI 1 si sarebbe integrata abbastanza bene e saputo relazionarsi con i pari. Viste le numerose assenze, gli operatori hanno rilevato come fosse ancora presto per riferire sulle dinamiche della ragazza con i famigliari. Per garantire una stabilizzazione di PI 1, secondo gli operatori, sarebbe fondamentale la sua presenza in struttura. I rientri dopo i fine settimane trascorsi a casa sarebbero infatti diventati sempre più difficili, mentre gli obiettivi di collocamento potrebbero essere perseguiti soltanto con una presenza regolare e stabile presso la struttura. Gli operatori hanno inoltre auspicato un percorso psicoterapeutico regolare per acquisire un distanziamento nella relazione con i genitori. Simili osservazioni sono state formulate anche dall'UAP nel rapporto 2 dicembre 2022, con il quale è stato richiesto un " collocamento di autorità ".

E. 5.2

Dagli atti risulta chiaramente come la rete di protezione abbia sempre ampiamente coinvolto PI 1 e i suoi genitori nelle scelte e nelle decisioni educative adottate, anche in relazione al progetto educativo presso il CEM _____. Difatti, l'iniziale progetto educativo volontario è stato definito e concordato unitamente ai genitori (cfr. rapporto 15 luglio 2022 dell'UAP). L'esecuzione del progetto educativo è stato successivamente ostacolato dalle difficoltà della ragazza in concomitanza con il rientro al centro dopo i giorni trascorsi a domicilio, essendo comparse varie problematiche di asserita (ma non meglio comprovata) malattia fisica di PI 1. Nel relativo periodo la curatrice educativa e l'UAP hanno osservato che il contatto con i genitori è diventato sempre più difficoltoso e le motivazioni da parte della madre in merito alle assenze della figlia sono apparse poco trasparenti. Sulla base degli elementi di cui l'Autorità di protezione disponeva al momento dell'emanazione della decisione impugnata si può quindi concludere che vi era senz'altro un valido motivo per decidere un collocamento provvisorio nei termini stabiliti, potendosi quindi ritenere data la prognosi favorevole dell'esito della causa. Ciò vale a maggior

ragione ritenuto il fatto che inizialmente erano i genitori stessi ad appoggiare il collocamento della figlia presso il CEM _____, così che si è potuto procedere al collocamento volontario nel mese di settembre 2022. Va inoltre rilevato come a tutt'oggi tale soluzione non viene osteggiata in modo categorico: in occasione della più recente audizione del 23 marzo 2023 dei genitori davanti all'Autorità di protezione, essi hanno confermato che “ qualora PI 1 non riuscirà a riprendere la scuola già nei prossimi giorni e come da programma, comunicheranno il loro accordo all'inserimento di PI 1 presso il CEM _____ ” (cfr. verbale d'audizione). Visto il fallimento del progetto educativo recentemente scelto dai genitori, al fine di evitare che la situazione di ritiro sociale e di isolamento di PI 1 pregiudichi ulteriormente il suo benessere e i suoi interessi, è pertanto necessario, nonché urgente, che si proceda a un collocamento della minore. Per poter raggiungere una stabilità e garantire la continuità educativa all'interno del CEM _____, appare evidente che le relazioni personali con i genitori debbano effettivamente essere regolamentate da parte degli operatori in base all'andamento del collocamento e allo sviluppo dello stato psicoemotivo di PI 1. Questa esigenza costituisce senz'altro un motivo per il quale si giustifica una limitazione delle relazioni personali ex art. 274 CC, a maggior ragione in quanto costituisce una misura cautelare. Trattandosi appunto di una decisione cautelare, con il preciso scopo di inserire già la minore in un contesto abitativo ed educativo stabile (nel quale potrà riattivarsi nella quotidianità e confrontarsi con i suoi pari) permettendo nel contempo di sorvegliarne lo sviluppo della situazione psicoaffettiva, e in attesa di un ascolto della minore da parte dell'Autorità di protezione, le censure dei reclamanti incentrate sull'esigenza di un reinserimento puramente scolastico sono premature e infondate.

E. 5.3

Per gli stessi motivi, essendo necessario l'espletamento di ulteriori atti istruttori (in particolare l'ascolto della minore), il collocamento provvisorio e la regolamentazione delle relazioni personali tra la minore e i genitori da parte dell'UAP, così come previsti dalla decisione impugnata, ossequiano il principio dell'idoneità, ovvero dell'adeguatezza della misura, così come della proporzionalità siccome le misure in atto e i tentativi autonomi dei genitori sin qui adottati non hanno portato ad alcun miglioramento della situazione.

E. 6

Alla luce di quanto precede, risultando le misure cautelari impuginate necessarie, idonee e urgenti, a fronte di una prognosi favorevole del procedimento principale, il gravame deve essere respinto.

E. 7

Tasse e spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei reclamanti in ragione di metà ciascuno.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.